

ritale svolta dal professor Luigi Cabras richiesta dal CMO 2° ist. di Firenze per la dichiarazione di idoneità al servizio;

se non ritenga sempre strano che tale assenza della relazione peritale sussista quando invece a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 1008/1985, ai fini della idoneità al SMI le psicosi croniche, se in fase di compensazione o di remissione cliniche, vanno valutate sulla base di idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche;

se non ritenga che l'aver ignorato l'unica perizia peritale di professionista appartenente ad istituti pubblici che, nel caso di specie, risulta essere quella del professor Cabras costituisca una grave omissione tanto più se si consideri che le conclusioni peritali erano favorevoli all'interessato nel senso che si escludeva che giammai il medesimo aveva sofferto della malattia attribuitagli;

se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto e indipendentemente dal ricorso proposto al Tar Lazio, di disporre per un immediato riesame dell'intero quadro clinico del Lupi tenendo in debito conto la valutazione scaturita dall'adempimento prescritto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 1008/1985. (3-06912)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

FINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la riforma, il riordino della disciplina relativa alla riscossione (legge delega 28 settembre 1998, n. 337; decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di attuazione) ha di fatto liberalizzato il settore in merito al numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione lasciando ogni decisione in capo al concessionario stesso;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato con l'emanazione del decreto legislativo menzionato, stabiliva all'articolo 32, comma 2, che il numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione « saranno stabiliti nel disciplinare »;

la legge delega 337/98, all'articolo 1, comma 1, lettera d), stabilisce esclusivamente la « ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi » e conseguentemente tale disposizione non implicava la totale liberalizzazione degli sportelli esattoriali; quantomeno gli sportelli dovevano rimanere sotto il controllo del ministero delle finanze dato che i concessionari della riscossione operano quali « concessionari di pubbliche funzioni »;

la chiusura indiscriminata e selvaggia degli sportelli sta creando gravi difficoltà ai cittadini, ed è sufficiente aprire un'inchiesta per verificare i disagi che gli stessi devono sopportare; ne sono testimoni le tante interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro delle quali molte sono ancora prive di risposta;

nel sito « internet » del ministero delle finanze (indirizzi utili) e nell'Agenda del contribuente non è possibile trovare l'elenco degli sportelli esattoriali;

mentre nel sito « internet » di Ascotributi, associazione di categoria dei concessionari, pur essendo elencati gli sportelli esattoriali, gli stessi risultano essere quelli che erano aperti alcuni anni fa; ma ciò nonostante, l'elenco dovrebbe comunque essere reperibile nel sito del ministero;

nell'elenco dei concessionari sia nel sito « internet » del Ministero che in quello di Ascotributi, a tutt'oggi risultano ancora riportati i nomi dei concessionari che esistevano nell'anno 2000, mentre dal 1° gennaio 2001 alcuni soggetti gestori sono, quantomeno nominalmente, cambiati: ad

esempio i concessionari di Aosta, Asti, Biella, Bologna, Gorizia, Novara, Padova, Rovigo, Savona, Torino, Vercelli, ecc.;

sempre nel sito « internet » (indirizzi utili) sono ancora riportati, per i versamenti ai concessionari della riscossione, numeri di conti correnti imprecisi o inesistenti in quanto abrogati (esempio: i numeri di c/c postale dei versamenti diretti, abrogati nel 1998) e ciò determina dubbi ai contribuenti —:

con la massima urgenza l'elenco degli sportelli esattoriali, per provincia, alla data del 31 dicembre 1994, al 30 giugno 1999, ed alla data odierna, ed il numero degli abitanti serviti nelle rispettive date e quanti siano gli sportelli con limitazioni d'apertura nonché l'orario medio di apertura;

se ritenga utile che quantomeno gli sportelli del comune capoluogo di ogni provincia osservino almeno l'orario previsto per gli sportelli bancari;

se ritenga opportuno che nel sito « internet » del Ministro, come quello di Ascoltati, venga tenuto aggiornato l'elenco dei concessionari della riscossione, l'elenco degli sportelli (con relativo indirizzo e numero telefonico), il relativo orario di apertura nonché i numeri di conto corrente postale per i vari versamenti (ruoli, entrate patrimoniali);

se ritenga opportuno che i numeri di c/c postale relativi all'ICI, anziché essere intestati al concessionario, siano tutti intestati ai singoli Comuni, lasciando eventualmente la gestione dello stesso conto corrente (rendicontazione) al soggetto che gestisce la riscossione, ciò al fine di determinare chiarezza per i contribuenti; altrimenti si verificherà che molti comuni (in gestione diversa dal concessionario), già oggi, avranno il proprio numero, mentre altri utilizzeranno quello unico del con-

cessionario determinando così una confusione enorme e forti rischi di errore con conseguenti penalità. (3-06909)

FINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria) aggiunge all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la lettera « h-bis », con la quale si dispone che le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabella A e B, allegate alla legge 29 febbraio 1984, n. 720 (disposizioni in materia di tesoreria unica), vadano riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

tale disposizione, secondo l'interrogante e secondo anche altre interpretazioni riportate nella stampa specializzata, deve intendersi esclusivamente facoltativa se la disposizione contenuta nel predetto articolo 34, comma 3, viene letta tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, in sostanza, rende facoltativo il versamento in tesoreria provinciale per tutte le casistiche elencate nel secondo comma, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e contestualmente acconsente il versamento unitario e la compensazione (mod. F24); e non può che essere altrimenti;

in sede di discussione parlamentare della legge finanziaria non è mai emersa la volontà del Governo di considerare la disposizione contenuta nel citato articolo 34, comma 3, « obbligatoria » anche perché, se la volontà del Governo fosse stata tale, avrebbe formulato la proposta in modo esplicito, tant'è che la stampa specializzata già dal 4 ottobre evidenziava tale problematica;

si ritenga impropria la posizione del ministero che, con un comunicato dell'Agencia delle entrate del 5 gennaio scorso

ma diramato soltanto il 22 gennaio, ritiene « obbligatorio » il versamento delle ritenute, da parte degli enti pubblici, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, senza esplicitare la *ratio* di tale posizione —:

se intenda rivedere con la massima urgenza la posizione, illegittima, contenuta nel comunicato del 5 gennaio, questo anche al fine di dare certezza agli enti pubblici interessati al versamento delle ritenute, dato l'approssimarsi della prossima scadenza per effettuare i relativi versamenti. (3-06910)

FINO. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la società ETR SpA, concessionaria per la riscossione per la Calabria e la provincia di Salerno in una ipotesi di ristrutturazione aziendale prevederebbe per la fine del corrente mese di febbraio 2001 la chiusura di ben sei sportelli nella provincia di Cosenza, tra i quali quelli di Cassano allo Jonio, Acri, San Giovanni in Fiore, Amantea e San Marco Argentano;

lo stesso piano prevederebbe per la fine dell'anno in corso la soppressione di altri sportelli, tra i quali, sempre in provincia di Cosenza, quello di Corigliano Calabro —:

se sia a conoscenza, laddove rispondente a realtà, di tale piano di ristrutturazione prevedente la soppressione di numerosi sportelli di riscossione;

se non si ritenga di dover intervenire urgentemente nella convinzione che risulta assolutamente inaccettabile una ipotesi di tal fatta, quale continuazione della penalizzazione di un intero territorio, anche in termini di mantenimento di livello occupazionale. (3-06911)

FINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo è articolato in ambiti ter-

ritoriali affidati a concessionari (ex esattori) di pubbliche funzioni;

i predetti concessionari procedono, per la riscossione delle somme non pagate, ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo e si avvalgono per tale attività degli ufficiali della riscossione;

gli ufficiali della riscossione (ex ufficiali esattoriali) esercitano la loro funzione (articolo 43, dlgs 112/99) « nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che li hanno nominati, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza »;

gli ufficiali della riscossione sono nominati e revocati dal concessionario e « sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal Prefetto ... che appone il proprio visto sull'atto di nomina » (articolo 42 dlgs 112/99);

il decreto ministeriale 16 novembre 2000 concernente il « codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali di riscossione » precisa, tra l'altro, che gli ufficiali della riscossione « dipendono » dal concessionario e la circolare 105/E del 22 maggio 2000 precisa che, « negli articoli 42 e 43 del dlgs 112, viene definita la figura dell'ufficiale di riscossione e si prevede, espressamente, che questi eserciti le sue funzioni, in rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione appare coerente con l'attività di particolare delicatezza svolta dall'ufficiale ... » —:

se l'ufficiale della riscossione può essere nominato ad esercitare le sue funzioni contemporaneamente in più ambiti provinciali anche se il titolare del rapporto concessorio è dello stesso concessionario, dato che l'articolo 43 del dlgs. 112 dispone espressamente che « l'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato », altrimenti potremmo avere una situazione irrazionale dove l'ufficiale viene nominato ad esercitare le sue

funzioni in più ambiti provinciali e magari comprendenti anche più regioni, cosa che peraltro già avviene, ma che non è coerente con le disposizioni di legge: nemmeno l'ufficiale giudiziario può esercitare in un'area così vasta, tant'è che la sua competenza è territorialmente limitata (distretto o circondario);

se sia corretto che i concessionari della riscossione utilizzino e nominino ufficiali di riscossione non propri dipendenti ovvero dipendenti da società facenti parte dello stesso gruppo bancario a cui la società concessionaria partecipa con la capogruppo che detiene la totalità del capitale;

se il Prefetto sia obbligato, prima di apporre il proprio visto nell'atto di nomina dell'ufficiale, verificare se lo stesso è dipendente del concessionario ed, in caso negativo, a chi compete di verificare tale « status »;

nell'ipotesi che l'ufficiale di riscossione, pubblico ufficiale, non sia dipendente del concessionario e nonostante ciò eserciti comunque le funzioni compiendo atti esecutivi, seppur nominato regolarmente dal concessionario, se lo stesso ufficiale incorra in sanzioni amministrative; inoltre se si applichino in questo caso eventuali sanzioni amministrative a carico del concessionario (decadenza della concessione?); quali siano le possibili azioni a cui può ricorrere il contribuente soggetto ad azioni esecutive effettuate dall'ufficiale di riscossione in argomento con conseguenze nei confronti dello stesso;

all'interrogante risulta che taluni concessionari utilizzano ufficiali di riscossione non alle proprie dipendenze. (3-06913)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

ALEMANNO. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'industria,*

del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

presso il ministero del commercio con l'estero sono stati pubblicati bandi per corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale per la copertura di posti vacanti all'interno di più aree professionali (B3, C1, C2, C3), come previsto dalla contrattazione integrativa decentrata;

tra i criteri previsti in seno alla suddetta contrattazione decentrata è già stato adottato uno particolarmente penalizzante per i dipendenti con più elevata anzianità di servizio nelle qualifiche funzionali rivestite (moltiplicatore pari a 1,3, con punteggio massimo conteggiato pari a 40);

l'amministrazione del commercio con l'estero non intenderebbe confrontare i documenti allegati alle domande avanzate dai concorrenti con gli atti custoditi presso gli archivi ministeriali;

sembrerebbe nell'ambito dei suddetti criteri previsti dai bandi dei corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale sia stato privilegiato il possesso di titoli di studio da parte dei dipendenti concorrenti, anche non coerente con le mansioni di istituto svolte dai medesimi dipendenti nel corso dell'attività di servizio e ciò in contrasto con quanto previsto ed auspicato dal vigente CCNL-comparto ministeri —:

quali iniziative intendano adottare al fine di appurare l'effettiva realtà dei fatti lamentati nonché l'opportunità della suddetta procedura concorsuale che così come determinata in seno alla contrattazione decentrata viene a penalizzare di fatto particolarmente i dipendenti con più elevata anzianità di servizio, che per anni hanno svolto con efficienza mansioni di servizio spesso superiori alla qualifica funzionale rivestita senza alcun riconoscimento professionale. (4-34109)

* * *